

Regolamento di Polizia Urbana



Comune di Bastiglia



Comune di Bomporto



Comune di Nonantola



Comune di Ravarino

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1:	FINALITA'.....	5
ART. 2:	FUNZIONI DI POLIZIA URBANA.....	5
ART. 3:	ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI.....	5
ART. 4:	IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.....	5

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 5:	SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	6
ART. 6:	INDIVIDUAZIONE AREE URBANE DI CUI ALL'ART. 9 DELLA L. N. 48/2017.....	6
ART. 7:	LUMINARIE.....	6
ART. 8:	ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI.....	7
ART. 9:	ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO.....	7
ART. 10:	AEROMODELLI E DRONI.....	9

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART.11:	MARCIAPIEDI E PORTICI.....	9
ART.12:	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE.....	10
ART.13:	AREE ED IMMOBILI DISMESSI O OGGETTO DI OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	11
ART.14:	OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI.....	11
ART.15:	PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO.....	12
ART.16:	SUPERFICI ADIBITE A VERDE PUBBLICO.....	12
ART.17:	NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO.....	B
ART.18:	SGOMBERO NEVE.....	14
ART.19:	RAMI E SIEPI.....	14
ART.20:	GESTIONE DI FOSSI, CORSI D'ACQUA TERRENI INCOLTI E AREE LIBERE, CANTIERI EDILI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO.....	15
ART.21:	PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCIPULVERULENTI.....	15
ART.22:	PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI E ESERCIZI COMMERCIALI.....	16
ART.23:	ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI.....	16

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

ART.24:	RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI.....	6
ART.25:	OGGETTI MOBILI.....	16
ART.26:	OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA ESABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO.....	17
ART.27:	ACCENSIONE DI FUOCHI.....	17
ART.28:	UTILIZZO DI STRUMENTI PER LA DIFFUSIONE DEI SUONI.....	18
ART.29:	ATTIVITA' PRODUTTIVE ED EDILIZIE RUMOROSE.....	19
ART.30:	RUMORI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI, PUBBLICIESERCIZI E CIRCOLI.....	20
ART.31:	USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO.....	20
ART.32:	DISTRIBUZIONE DI VOLANTINI, OPUSCOLI E ALTRI SIMILI OGGETTI.....	21
ART.33:	USO DEI CANNONCINI ANTISTORNO E/O AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA DALLA GRANDINE.....	21
ART.34:	USO DELL'ACQUA	
ART.35:	DEPOSITI ESTERNI.....	22
ART.35:	DEPOSITI ESTERNI.....	22
ART.36:	SOSTA O FERMATA DI VEICOLI A MOTORE.....	23

TITOLO 5: ANIMALI

ART.37:	ANIMALI.....	23
ART.38:	CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI.....	23
ART.39:	CANI.....	23
ART.40:	DETEZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.....	24
ART. 41:	ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAMI E ALTRI MATERIALI PALABILI E UTILIZZO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO (REGOLAMENTO REGIONALE 4 GENNAIO 2016, N.1- REGOLAMENTO REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO- ALIMENTARI).....	24
ART. 42:	CONCIMAZIONI, DISERBANTI E USO DI PRODOTTI FITOSANITARI.....	25

TITOLO 6: POLIZIA ANNONARIA

ART.43:	ERBORISTERIE.....	27
ART.44:	VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DIVICINATO E NEI LOCALI DI PRODUZIONE DI IMPRESE ARTIGIANE.....	28
ART.45:	ATTIVITA' MISTE.....	28
ART.46:	COMMERCIO ITINERANTE: SOGGETTI ABILITATI E RELATIVI TITOLI.....	28

ART.47:	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLE AREE.....	29
ART.48:	MODALITA' DI ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE.....	29
ART.49:	OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI	33
ART.50:	VENDITA DI BEVANDE ALCOLICHE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO...34	
ART.51:	ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI O BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO	34
ART.52:	TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO.....	35

TITOLO 7: VARIE

ART.53:	RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA.....	35
ART.54:	ACCATTONAGGIO.....	36
ART.55:	ARTISTI DI STRADA.....	36
ART.56:	DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO.....	37
ART.57:	BAGNI- SALVAGUARDIA DELLA FLORA REGIONALE.....	37
ART.58:	CONTRASSEGNI DEL COMUNE O DELL'UNIONE.....	37

TITOLO 8: SANZIONI

ART.59:	SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	38
---------	------------------------------	----

TITOLO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.60:	ABROGAZIONI DI NORME.....	38
ART.61:	ENTRATA IN VIGORE	38
ART.62:	NORMA FINALE.....	39

TITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e nelle aree private in cui si riscontrino difformità rispetto alle norme del presente Regolamento.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana.

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di poliziesche si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio del Comune che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3: Accertamento delle violazioni.

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, alle forze di polizia operanti sul territorio, agli accertatori operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche.
3. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste potranno essere aggiornate con Deliberazione della Giunta dell'Unione entro gli importi di minimo e di massimo stabiliti dall'art. 7 bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs 267/2000).

TITOLO 2: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5: Spazi ed aree pubbliche.

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicato nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività e/o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6: Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 della L. n. 48/2017

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. 14/2017, (convertito con L. n. 48/2017), nell'allegato "A" del presente Regolamento, successivamente aggiornabile, integrabile e modificabile con delibera della Giunta dell'Unione, si individuano le aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9. All'interno di tali aree vengono sanzionate tutte quelle condotte che materialmente rendono difficoltoso l'accesso o costituiscono intralcio nei luoghi di transito ed i comportamenti idonei a limitare la fruizione degli spazi pubblici, (ad esempio bivacco, forme di accattonaggio molesto anche con l'ostentazione delle deformità o con modalità vessatorie, commercio ambulante non autorizzato), e più in generale tutti quei comportamenti, che pur non integrando necessariamente violazioni di legge, compromettono la fruibilità e l'accessibilità di particolari luoghi e spazi pubblici, rendendone difficoltoso il libero utilizzo, con profili di rischio anche per la sicurezza.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. 14/2017 (convertito con L. 48/2017), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100,00 a €300,00.
3. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 del D. L. 14/2017 convertito con L. 48/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 7: Luminarie

1. È soggetta a preventiva autorizzazione del Comune la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture di proprietà del Comune dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli

edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CE, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.
5. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €80,00 a €480,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 del precedente articolo.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 9: Atti vietati su suolo pubblico.

Sul suolo pubblico, aree ad uso pubblico è vietato:

1. Lavare i veicoli;
2. Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi, articoli pirotecnici e fuochi d'artificio;
3. Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
4. Prelevare acqua da impianti o idranti pubblici o dei Vigili del Fuoco;
5. Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti

di qualsiasi genere;

6. Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
7. Bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, recando intralcio e disturbo;
8. Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
9. Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune;
10. Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
11. Esporre fotografie, disegni, pubblicazioni e altre forme di comunicazione visiva o sonora che offendano le persone o il buongusto;
12. Parcheggiare i veicoli davanti a chiese, monumenti o altri beni culturali o in modo da rendere inutilizzabili o irraggiungibili idranti dei VV.FF. o altri allacciamenti di pubblica utilità;
13. Appoggiare velocipedi o ciclomotori ai muri, alle cancellate degli edifici e ai monumenti;
14. Produrre o diffondere odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti;
15. Scrivere sui muri, affiggere manifesti fuori dagli spazi stabiliti e deteriorare o coprire manifesti autorizzati;
16. Fare atti comunque contrari al buon costume, all'igiene, al decoro o all'ordine pubblico;
17. Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
18. Usufruire dei beni e/o arredi urbani in modo improprio e/o contrario alla loro destinazione d'uso, anche facendo uso, senza autorizzazione, di prese pubbliche di corrente elettrica, acqua potabile o gas metano;
19. Produrre schiamazzi o rumori, parlare ad alta voce, insultare o proferire parole o canti indecenti o comunque che possano offendere e disturbare; abusare di strumenti sonori (radio, stereo, amplificatori, ecc...) o di segnalazioni acustiche;
20. Avere atteggiamenti e comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri, recando intralcio o pericolo per il flusso pedonale e veicolare, comesostare sui marciapiedi o portici causando grave intralcio, passeggiare esostare a torso nudo o in maniera non decorosa nei confronti dell'utenza e/o della generalità; sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presenti presso le abitazioni; tutto ciò anche effettuando questua e vendendo merci o offrendo servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri, fari o altre parti di veicoli;

21. Sostare e sedersi sui gradini, soglie di ingresso di abitazioni, di attività commerciali, monumenti ed edifici pubblici o di servizio pubblico;
22. Esplicare, lungo le strade ed in relazione all'utenza che viaggia sui veicoli, nelle fasi di arresto, fermata e sosta, attività libere o soggette ad autorizzazione che trasmodino in un fastidio o in una modalità vessatoria o petulante per l'utente;
23. È vietato, anche nell'esplicazione di attività lavorative proposte all'utenza, applicare alla proposta modalità di approccio insistenti, minacciose o vagamente intimidatorie, tali da coartare la libera determinazione dell'avventore;
24. Consumare alimenti e bevande in luoghi pubblici o destinati all'uso pubblico senza pulire; gettare carte, mozziconi o qualsivoglia altro tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori o sporcare in qualsiasi altro modo il suolo pubblico, i suoi arredi e gli edifici pubblici.

La violazione di cui ai punti 3, 4, 7, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 comporta una sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'illecito in corso e/o l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 10: Aeromodelli e droni

L'uso di droni è consentito nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, agli operatori che siano provvisti di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile e abbiano assolto all'obbligo di registrazione del proprio UAS sulla piattaforma Dflight.

Il QRcode operatore deve essere opportunamente apposto e visibile sul drone.

Sono esenti da tale disciplina solo i droni classificati come giocattoli (Direttiva 2009/48/CE) ovvero in caso di droni con peso inferiore a 250g sprovvisti di apparati di vide/audio ripresa.

È fatto assoluto divieto di volare su assembramenti di persone.

TITOLO 3: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 11: Marciapiedi e portici.

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

3. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12: Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc...al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc...
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e mantenimento di uno stato decoroso delle aree cortilive, specialmente quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
7. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il soggetto interessato, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare nell'immediatezza l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di €500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della

Giunta dell'Unione ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008).

9. Le violazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
10. Le violazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
11. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da €15,00 a €90,00.

Art. 13: Aree ed immobili dismessi o oggetto di occupazioni abusive.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia e fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità competente in situazioni contingibili ed urgenti, i proprietari, i locatari e i concessionari di immobili od aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono sono tenuti ad assicurare sempre e comunque la custodia e la manutenzione degli immobili e delle aree stesse nonché ad assicurare interventi adeguati ad evitare intrusioni moleste, bivacchi, atti vandalici, accumulo di rifiuti e/o comunque fenomeni tali da determinare degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana; in particolare sono tenuti alla realizzazione di interventi, da eseguirsi in conformità alle normative vigenti, idonei ad evitare accessi non autorizzati nella proprietà.
2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il proprietario, il locatario e il concessionario di immobili o di aree comunque dismesse che versano in stato di abbandono, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 10 giorni dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di €500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008)

Art. 14: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da €75,00 a

€450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15: Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano.

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato modificare lo stato dei luoghi, arrecare danni ed in particolare:
 - a. Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b. Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c. Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d. Collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche, segnali stradali, o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea, limitata alle alberature senza utilizzo di metodi invasivi, per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
2. È vietato all'interno dei cimiteri comunali portare animali anche se al guinzaglio.
3. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatti salvi i casi in cui vengono integrate fattispecie di reato, comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 16: Superfici adibite a verde pubblico.

1. Tenuto conto della notevole importanza che il verde ha assunto per i cittadini sia dal punto di vista ambientale che sociale; considerata la necessità di mantenere e salvaguardare da danneggiamenti e da atti vandalici nel migliore dei modi detto patrimonio, sulle superfici adibite a verde pubblico è vietato:
 - a. la libera circolazione degli animali; agli stessi è consentito l'accesso a condizione che siano muniti di guinzaglio e, ove sia necessario, anche l'apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori e comunque sempre accompagnati e controllati (DPR 320/1954, Ord. Ministero Salute 14/01/2008, Ord. Ministero Salute 03/03/2009);
 - b. la circolazione e la sosta dei veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla

manutenzione del verde pubblico, nei vialetti e sul verde (detti veicoli saranno rimossi);

c. danneggiare piante, arbusti, strappare e cogliere fiori nelle aiuole;

d. danneggiare le strutture di qualsiasi tipo: siepi, staccionate, pali della luce, segnaletica ed altri ripari, sedili, fontane, giochi per bambini, vasche e qualsiasi altro oggetto sia posto al pubblico uso ed ornamento;

e. adibire panchine a giaciglio o salirvi sopra con i piedi, scavalcare transenne o strutture messe a riparo di parchi e laghetti;

f. abbandonare rifiuti o quant'altro lorda il suolo pubblico;

g. salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scagliare loro pietre, bastoni e simili ed appoggiarvi velocipedi e ciclomotori;

h. molestare, catturare ed infastidire gli animali;

i. accamparsi con roulotte, tende ecc... su aree verdi senza autorizzazione del Comune.

2. L'uso dei giochi situati all'interno dei parchi da parte di utenti aventi età superiore a quanto imposto sulla targhetta di omologazione impressa sul gioco stesso. In mancanza della targhetta, l'uso di un gioco è consentito ad utenti di età inferiore o uguale ad anni 12.

3. La violazione di cui al comma 1, punto a comporta una sanzione amministrativa da €100,00 a €300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'illecito in corso in analogia a quanto previsto dal regolamento benessere animale;

4. La violazione di cui al comma 1, punto b comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'illecito in corso

5. La violazione di cui al comma 1, punto d, comporta una sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

6. Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17: Nettezza del suolo e dell'abitato.

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

2. Fermo restando quanto previsto al successivo art.18 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme

sull'occupazione del suolo pubblico.

4. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 18: Sgombero neve.

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi all'incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblicopassaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
6. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 6 comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Le violazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19: Rami e siepi.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del Codice della Strada:

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20: Gestione di fossi, corsi d'acqua, terreni incolti e aree libere, cantieri edili in ambito urbano ed extraurbano.

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:

- a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
- b) entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche;
- c) i terreni incolti/aree libere e i cantieri edili.

La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno quattro volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: una entro il 30 aprile e le altre entro il 30 ottobre.

2. È vietato incendiare e diserbare o disseccare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere.
3. I proprietari dei fossi dovranno eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire il regolare flusso delle acque. I proprietari e i frontisti dovranno quindi eseguire le seguenti operazioni:
 - mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade per impedire il franamento del terreno;
 - pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione antistanti la proprietà per garantire il libero deflusso delle acque;
 - esecuzione di ogni altra operazione finalizzata al ripristino delle condizioni di efficienza e sicurezza idraulica dei canali, fossi di scolo e irrigui.
4. Le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti del presente articolo, qualora non sanzionate da altre leggi (Artt. 31, 32 del Nuovo Codice della strada) sono punite con sanzione amministrativa da €75,00 a €225,00 e i lavori dovranno essere eseguiti con spese a carico degli inadempienti.

Art. 21: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci e trasporto merci polverulenti

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. Il trasporto di merci e/o materiali di natura polverulenta deve essere effettuato soltanto con veicoli dotati di dispositivi di protezione e/o copertura, tali da non disperdere materiale in

atmosfera.

3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22: Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.

1. I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23: Esposizione di panni e tappeti.

1. È vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
2. Nei centri storici il divieto di cui sopra vige anche nel caso in cui sia pregiudicato il decoro del fabbricato.
3. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €90,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 4: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 24: Ripari ai pozzi, cisterne e simili.

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 25: Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

3. 3.La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
4. 4.La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.

1. È fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, balconi e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti o alle cose altrui.
2. È vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.
5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27: Accensioni di fuochi.

1. È vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione dei materiali indicati nel successivo comma 2, o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. È fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificamente previsti con atti del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena.
2. Sono ammesse, ai sensi dell'art. 182 e 185 del D.Lgs. 152/2006, comma 6 bis del Testo Unico dell'Ambiente, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, effettuate nel luogo di produzione. La combustione di cui sopra deve essere effettuata solo nella fascia oraria diurna compresa tra il sorgere del sole e fino al tramonto, in assenza di forte vento e avendo cura di isolare l'intera zona di combustione mediante una fascia circostante libera da residui vegetali di almeno 5 metri e di limitare l'altezza e il fronte dell'abbruciamento. Il Comune e le altre

amministrazioni competenti in materia ambientale hanno comunque la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali e giornalieri delle polveri sottili (PM10) e dei livelli annuali delle polveri sottili (PM2,5).

3. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, individuati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
4. È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art.59, c.2 del TULPS ivi comprese le strade.
5. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a 100 m dalle abitazioni, nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 5).
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
8. Le violazioni di cui ai commi 5 e 6 comportano una sanzione amministrativa da €25,00 ad €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28: Utilizzo di strumenti per la diffusione dei suoni.

1. E' vietato produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare comunque disturbo ai vicini.
2. Nei centri abitati e in edifici comprendenti private abitazioni è concesso l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti o apparecchi per la diffusione del suono purché dalle ore 13.00 alle ore 15 e dalle ore 22.00 alle ore 08.00 il suono possa essere percepito esclusivamente all'interno del locale. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi e al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
3. Dalle ore 24,00 alle ore 08,00 e dalle 13.00 alle 15.00 è, altresì, vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.
4. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00. E' vietata nel

centro storico, in prossimità di strutture cimiteriali, di luoghi di culto e dell'area riservata al mercato settimanale durante lo svolgimento dello stesso.

5. La violazione del comma 1 comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
6. Le violazioni dei commi 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.
7. Le violazioni del comma 4 comportano la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23, 11 e 12 del Codice della Strada.

Art. 29: Attività produttive e edilizie rumorose.

1. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc..) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguardale emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate concessedall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 8.00 alle 13,00 e dalle ore 15 alle 19.00 dei giorni feriali. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite $L_{aeq}=70\text{dB(A)}$ con tempo di misura (T^M) superiore o uguale 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc...
4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciata dal Sindaco. La domanda di autorizzazione in deroga, completa delle informazioni tecniche necessarie, va presentata al Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività temporanea.
5. Tutto quanto ai commi precedenti deve rispettare ulteriormente la classificazione acustica del territorio vigente nel Comune.
6. Le violazioni di cui al comma 1,2, 3 comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.
7. La violazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 10,

comma 3, della L. 447/95.

Art. 30: Rumori prodotti da attività commerciali, pubblici esercizi e circoli.

1. I titolari di licenza e i presidenti dei circoli devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 24,00 e le ore 7,00. Qualora i locali siano allocati in edifici isolati, dei quali costituiscano l'unica unità abitativa, è data facoltà ai titolari di richiedere preventiva deroga a tali limitazioni orarie al Sindaco; tale deroga potrà essere revocata in presenza di accertamenti della polizia locale o di altri organi di polizia, con i quali vengano evidenziati fenomeni di disturbo alla quiete e al riposo delle persone.
2. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
3. Tutto quanto ai commi precedenti deve rispettare ulteriormente la classificazione acustica del territorio vigente nel Comune.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in luogo dell'immediata contestazione della violazione amministrativa, l'organo accertatore inviterà il soggetto interessato, mediante uno specifico atto di diffida, a sanare nell'immediatezza l'irregolarità accertata e ad uniformarsi alle prescrizioni regolamentari entro e non oltre 48 ore dalla notifica dell'atto. Tale atto non è rinnovabile né prorogabile. Qualora i soggetti diffidati non adempiano entro il termine indicato, l'organo accertatore provvederà a redigere il verbale di accertamento di tale violazione che comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa massima di €500,00. Il trasgressore sarà ammesso al pagamento della sanzione nella misura ridotta che sarà fissata con apposita deliberazione della Giunta dell'Unione ai sensi del comma 2 dell'art. 16 della L. n. 689/81 (come modificata dalla L. n. 125/2008).
5. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 31: Uso dei dispositivi antifurto.

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad

esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da €77,00 a €462,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art. 32: Distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti.

1. A tutela del decoro urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato il lancio e la diffusione non regolata di volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo e la loro collocazione sui veicoli in sosta.
2. Gli opuscoli, i volantini ed altri simili materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dal Comune con specifici provvedimenti. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza. I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi che non vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 e dal presente sono parimenti soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo in quanto responsabili solidali di detti comportamenti vietati.
3. Chiunque violi le disposizioni previste dal presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €50 a €500.

Art. 33: Uso dei "cannoncini antistorno e/o ad onde d'urto per la difesa dalla grandine.

1. L'uso dei cannoncini anti storno è consentito nel rispetto dei criteri sottoindicati:
 - fascia oraria: dalle 7.00 alle 21.00 con cadenza di sparo uguale o superiore ai 10 minuti;
 - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non

orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 metri (art.11 c.1 L.R. 09/05/2001 n. 15).

2. L'uso dei cannoncini ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sottoelencati:
 - fascia oraria: divieto di impiego dalle ore 21,00 alle 7,00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
 - ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ai consorzi;
 - periodo di utilizzo dei dispositivi: dal 1° aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni rumorose.
4. Le violazioni alle prescrizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione in applicazione alla presente disciplina sono punite con la sanzione amministrativa da €258,23 a 10.329,14 ai sensi dell'art. 10 della legge n.447/95.

Art. 34: Uso dell'acqua.

1. Dal 01 giugno al 30 settembre dalle ore 07.00 alle ore 22.00 è vietato l'uso dell'acqua del civico acquedotto per l'irrigazione di orti, giardini, lavaggio veicoli o comunque al di fuori del normale uso igienico alimentare.
2. La violazione comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 ed il trasgressore è tenuto alla sospensione immediata dell'uso improprio.

Art. 35: Depositi esterni.

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. È vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 36: Sosta o fermata di veicoli a motore.

1. È fatto obbligo su qualsiasi area a tutti i conducenti di veicoli di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico/funzionali.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

TITOLO 5: ANIMALI

Art. 37: Animali.

1. I proprietari o possessori di animali devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art. 38: Custodia e tutela degli animali:

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a. consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
 - b. effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c. tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - d. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
 - e. infossare spoglie animali su suolo pubblico o ad uso pubblico.
2. I volontari autorizzati come da regolamento del benessere animale che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da €15,00 a €90,00.

Art. 39: Cani.

1. È fatto assoluto divieto di lasciare vagare incustoditi i cani sul territorio Comunale.

2. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani “morsicatori” già segnalati al Servizio Veterinario dell’ASL competente, oltre al guinzaglio anche idonea museruola.
3. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l’attività venatoria.
4. I proprietari e i conduttori devono provvedere all’immediata e totale asportazione delle deiezioni dei cani facendo uso di idonea attrezzatura, provvedendo a depositare gli involucri adeguatamente chiusi negli appositi contenitori o nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti.
5. I cani, se custoditi all’interno di proprietà, devono essere posti in condizioni da non poter incutere timore o spavento ai passanti, anche aumentando l’altezza della recinzione.
6. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
7. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all’anagrafe canina del Comune di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell’animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
8. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all’identificazione degli animali, mediante microchips, e a consegnare al Comune l’attestato dell’avvenuta identificazione entro i successivi 7 giorni.
9. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.
10. La violazione di cui al comma 7 comporta una sanzione amministrativa da €77,00 a €232,00.
11. La violazione di cui al comma 8 comporta una sanzione amministrativa da €51,00 a €154,00.

Art. 40: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato.

1. Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione, di un numero ristretto e non a scopo commerciale. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei Regolamenti vigenti.
2. L’apicoltura non è consentita nel centro abitato.
3. L’uccisione di animali da cortile deve compiersi in luogo che non sia visibile al pubblico evitando comunque ogni inutile sofferenza ed ogni atto che possa dar luogo a sentimenti di ripugnanza.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 41: Accumulo temporaneo di letami e altri materiali palabili e utilizzo di effluenti di allevamento (REGOLAMENTO REGIONALE NR. 3 DEL 15.12.2017- REGOLAMENTO

REGIONALE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE DERIVANTI DA AZIENDE AGRICOLE E PICCOLE AZIENDE AGRO- ALIMENTARI).

Premesso che in area agricola le attività di coltivazione e gestione dei terreni comunali sono considerate di beneficio pubblico, e che pertanto la tutela delle stesse, nel rispetto delle norme e dei regolamenti nazionali, regionali e comunali, è considerata prioritaria rispetto alle necessità delle attività diverse da quelle agricole si stabilisce che:

1. L'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:
 - a. letami;
 - b. ammendanti commerciali e correttivi a norma del D.Lgs. n. 75 del 2010, contenenti azoto;
 - c. nell'ambito della categoria degli assimilati ai letami, lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - d. substrato esausto della coltivazione di funghi.
2. L'accumulo deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno.
3. L'accumulo temporaneo sul suolo agricolo è ammesso solo per un periodo massimo di 6 mesi .
4. Nel caso del letame, prima dell'accumulo in campo è richiesto uno stoccaggio in platea di almeno novanta giorni.
5. L'accumulo non è ammesso:
 - a. nelle zone di rispetto delle captazioni e derivazioni dell'acqua destinata al consumo umano;
 - b. a distanza inferiore a 40 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - c. ad una distanza inferiore a 50 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivi di terzi, a meno che tali edifici siano in uso ai soggetti che hanno reso disponibili i medesimi terreni allo spandimento.
6. In considerazione del grado di umidità del suolo, la distribuzione di acque reflue è vietata di norma nel periodo dal 1° dicembre al 31 gennaio.
7. L'autorità competente può sospendere tali divieti e individuare altri periodi di divieto in considerazione dell'entità delle precipitazioni e del tenore di umidità dei suoli, anche per zone limitate e per specifiche esigenze agronomiche.
8. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 12 della L.R. 4/2007.

Art. 42: Concimazioni e diserbanti e uso di prodotti fitosanitari

1. L'utilizzo di concimi chimici ed organici e di prodotti fitosanitari (erbicidi, insetticidi, fungicidi, acaricidi), sia in ambito urbano che extraurbano, è subordinato al rispetto della

vigente normativa, anche di natura tecnica, nazionale, regionale e locale in materia, ivi comprese le linee guida/d'indirizzo di natura cogente emanate dagli enti competenti, oltre che all'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi ivi contemplati.

2. All'interno del centro abitato, in particolare, la concimazione con sostanze che esalino odori sgradevoli negli orti o nei giardini è consentita a condizione che le stesse vengano interrato immediatamente, mentre ne è sempre vietato l'accumulo; è fatto salvo l'utilizzo di idonee compostiere, gestite secondo le disposizioni specifiche contenute nei vigenti regolamenti in materia di rifiuti.
3. Fuori dal centro abitato l'interramento deve essere effettuato entro le 48 ore successive allo spandimento.
4. L'impiego di sostanze ad azione erbicida, insetticida, fungicida ed acaricida deve avvenire secondo le modalità previste dal vigente Piano d'Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e delle vigenti Linee d'indirizzo regionali (LIR) che ne definiscono l'uso nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili.

In particolare:

- a. in area urbana il controllo della vegetazione infestante deve avvenire prioritariamente mediante l'uso di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici, ricorrendo a mezzi meccanici (estirpazione o sfalcio periodico della flora infestante) e/o fisici (piro diserbo, utilizzo di acqua calda, vapore, schiume calde, purché prive di sostanze tossiche e nocive, eccetera);
 - b. nelle aree cortilive di pertinenza degli ospedali, case di cura e assimilabili, è vietata in ogni caso la limitazione della vegetazione infestante con utilizzo di mezzi chimici. Tale regola trova eccezione quando viene redatto un piano diserbo da un professionista consulente abilitato al PAN.
 - c. Nelle altre aree urbane (città e frazioni) l'utilizzo di mezzi chimici è consentito esclusivamente alle condizioni previste dal PAN, dalle LIR e dai protocolli tecnici definiti dal Servizio Fitosanitario regionale, con specifico riferimento alla necessità di utilizzarli in un approccio integrato con mezzi non chimici, nell'ambito di una programmazione pluriennale degli interventi, in aree delimitabili e caratterizzate da presenza saltuaria di persone e in conformità ai protocolli tecnici definiti dal Servizio Fitosanitario regionale.
5. In tutto il territorio è altresì vietato l'utilizzo di mezzi chimici o appiccare fuochi per eliminare la vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva presente lungo le rive dei corsi d'acqua, dei canali irrigui e dei fossi di scolo, lungo le scarpate, i margini delle infrastrutture stradali e ferroviarie, i confini poderali immediatamente prossimi alle strade; è fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di abbruciamento dei residui vegetali di origine agricola o forestale.
 6. In ambiente urbano il controllo degli organismi nocivi alle piante (insetti, funghi e acari), deve

essere effettuato prioritariamente ricorrendo a mezzi alternativi ai prodotti fitosanitari, attenendosi, in ogni caso, alle misure di cautela e agli obblighi previsti dal PAN, dalle LIR e dai protocolli tecnici definiti dal Servizio Fitosanitario regionale, con particolare riferimento a quanto previsto per i trattamenti effettuati nelle aree di proprietà pubblica, o privata ad uso pubblico o collettivo, frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili, come definite ed elencate nel PAN e nelle LIR; è fatta salva la possibilità, per l'amministrazione locale, di individuare altre aree da tutelare con provvedimenti anche di natura specifica, adottati in base a valutazioni del rischio sanitario a cui è esposta la popolazione residente;

7. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione, o potenzialmente esposte ai prodotti fitosanitari, dovranno attenersi alle misure di cautela e agli obblighi previsti dal PAN, dalle LIR e dai protocolli tecnici definiti dal Servizio Fitosanitario regionale, con specifico riferimento agli obblighi di segnalazione preventiva alla popolazione, ai sistemi di contenimento della deriva e alle distanze di sicurezza previste per le zone adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili, come definite ed elencate nel PAN e nelle LIR; è fatta salva la possibilità, per l'amministrazione locale, a seguito di confronto con le associazioni di settore, di individuare altre aree da tutelare con provvedimenti anche di natura specifica, adottati in base a valutazioni del rischio sanitario a cui è esposta la popolazione residente.
8. Qualora motivatamente prescritto dall'autorità competente in riferimento a specifiche situazioni da tutelare o conformare, anche in relazione alle autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso rilasciati, i titolari delle attività di cui al presente comma dovranno adempiere alle disposizioni di natura tecnica e/o gestionale impartite dall'autorità, producendo la documentazione richiesta a riprova degli interventi eseguiti e/o azioni intraprese. La mancata presentazione della documentazione suddetta equivale alla mancata attuazione degli interventi prescritti.
9. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €50,00 a €300,00 ed alla sanzione accessoria dell'obbligo della cessazione dell'attività.

TITOLO 6: POLIZIA ANNONARIA

Art. 43: Erboristerie.

1. Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.
2. Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

3. Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art.5 co. 5 del D.lgs. 114/98.
4. In caso di violazione dei commi 1 e 2 , qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.
5. In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs.114/98.

Art. 44: Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato e nei locali di produzione di imprese artigiane.

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate (art. 7 comma 3 della D.Lgs 114/98);
2. Ai sensi della legge 443/1985 le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane possono vendere sul luogo di produzione i propri prodotti;

In tali esercizi è vietato:

- a. fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate non monouso;
- b. mettere a disposizione del pubblico un'area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli, banchi, sedie, sgabelli e panche. Il divieto non sussiste per piani d'appoggio, vassoi e attrezzature per la raccolta dei contenitori di alimenti e bevande dopo l'uso.
3. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
4. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla L.R. 14/03.

Art. 45: Attività miste.

1. Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
2. I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
3. Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €75,00 a €450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 46: Commercio itinerante: soggetti abilitati e relativi titoli.

1. Ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 114/98, nel territorio comunale possono svolgere l'attività di

vendita in forma itinerante su aree pubbliche:

- a. i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A rilasciata da un Comune dell'Emilia-Romagna;
 - b. i titolari di autorizzazione di tipo B rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
 - c. i produttori agricoli che esercitano l'attività di vendita al dettaglio dei propri prodotti ai sensi della legge 9/2/1963 n. 59 e successive modificazioni, in base ad apposita autorizzazione rilasciata dal comune in cui ha sede l'azienda agricola o previa presentazione allo stesso comune almeno 30 giorni prima di apposita dichiarazione d'inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90. I produttori agricoli per i quali sia stata dichiarata la decadenza dai diritti previsti dalla L.59/1963, non risultano abilitati all'esercizio della vendita in forma itinerante nel territorio Comunale;
 - d. gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda ai sensi del D.lgs 228/2001 e successive modificazioni, previa presentazione almeno 30 giorni prima della comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D.lgs 228/2001 al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.
2. Ai sensi dell'art.3 co.4 della L.R. n.12/99 i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, i produttori agricoli e gli imprenditori agricoli possono essere autorizzati dal Dirigente competente a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, nei tempi e con le modalità e le limitazioni merceologiche indicati nell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Art. 47: Commercio su aree pubbliche – regime delle aree.

1. I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati a svolgere l'attività in aree appositamente individuate, con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.
2. L'attività di vendita è consentita per un totale di 12 ore giornaliere e l'area occupata non dovrà superare i 24 metri quadrati. È vietato l'ancoraggio al suolo delle strutture di vendita.
3. L'atto autorizzatorio dovrà essere esibito, a richiesta, agli organi di vigilanza.
4. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e l'allontanamento immediato dall'area.
5. La violazione di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art.48: Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante.

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999, è fatto divieto:

- a. di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo: l'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa;
 - b. di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore: è consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo;
 - c. utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite, pur nel rispetto delle disposizioni di cui alla precedente lett. b.
2. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lett.b del comma precedente, si definisce:
- a. con l'espressione "stesso luogo", quello che dista meno di 100 m dal precedente punto di sosta, da calcolarsi secondo il percorso veicolare più breve;
 - b. con l'espressione "tempo strettamente necessario a servire il consumatore", quello necessario per rispondere alle richieste d'acquisto del cliente¹.
3. L'esercizio del commercio in forma itinerante su aree diverse da quelle da considerarsi pubbliche ai sensi dell'art. 27, comma 1, lett. b del decreto legislativo n. 114 del 1998 ricade, a tutti gli effetti, nell'ambito di applicazione delle disposizioni dello stesso D.lgs 114/1998 che regolano la vendita al dettaglio su aree private in sede fissa.
4. I commercianti su aree pubbliche che esercitano il commercio itinerante hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art.5 co.1 L.R.12/99). I produttori agricoli che esercitano nel territorio Comunale l'attività di vendita itinerante ai sensi della L.59/1963 hanno l'obbligo di esibire in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, la relativa autorizzazione o la relativa dichiarazione d'inizio dell'attività di vendita presentata al comune di residenza nei termini previsti per la sua validità. Gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese che esercitano nel territorio Comunale l'attività di vendita al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda ai sensi del D.lgs 228/2001 e successive modificazioni hanno l'obbligo di esibire in originale, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, la comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D.lgs 228/2001, presentata al comune di residenza nei termini previsti per la sua validità.
5. L'operatore ha l'obbligo di lasciare pulito lo spazio occupato per la sosta.

¹ *La risoluzione della Regione Emilia Romagna prot. 06/16115 del 23.08.2006 ha precisato:*

Per quanto riguarda la locuzione "tempo strettamente necessario a servire il consumatore" si ritiene che essa vada interpretata in senso letterale, secondo i criteri fissati dall'art. 12 delle preleggi, ossia nel senso che il commerciante che svolge la propria attività in forma itinerante può sostare su un'area pubblica solo per il tempo occorrente a servire i propri clienti, escludendo invece le fasi preventive di preparazione dei prodotti in assenza di clienti. Diversamente chi commercia in forma itinerante sarebbe autorizzato a sostare su un'area pubblica per periodi pressoché indeterminati, venendo così a mancare, di fatto, qualsiasi distinzione tra commercio su aree pubbliche in forma itinerante o su posteggio.

6. L'operatore commerciale assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti alla propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo.
7. È vietato l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita.
8. È vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
9. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura e tracciabilità delle merci.
10. Gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di vendita itinerante ai sensi del D.lgs 228/2001 ed i produttori agricoli che la esercitano ai sensi della L.59/1963 devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita, anche per unità di misura, dei prodotti esposti, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
11. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
12. È vietato l'uso di generatori di corrente, salvo particolari deroghe per iniziative straordinarie. Oltre ai casi previsti dall'art.29 co.1 del D.lgs 114/1998, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e delle attrezzature ai sensi dell'art.56 co.2 della L.R.6/2004:
 - a. in caso di persistente violazione delle limitazioni imposte, ai sensi dell'art.28 co.16 del D.lgs 114/1998, dall'art.2 e dall'art.43 del presente regolamento;
 - b. nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, su un'area privata scoperta, aperta al pubblico.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al punto I del precedente co.1, si definisce:

- a. con l'espressione "persistente violazione" l'aver commesso la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della relativa sanzione pecuniaria;
- b. con l'espressione "attrezzature di vendita" tutte le strumentazioni utilizzate per la vendita anche in violazione al presente regolamento, (banchi, bilance, espositori, misuratori fiscali, generatori di corrente ecc.), con la sola esclusione dei veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita.

Con il provvedimento di confisca vengono adottate le disposizioni sulla destinazione della merce sequestrata consistenti normalmente nella distruzione dei prodotti confiscati, sia alimentari che non alimentari secondo quanto disposto dalla L.R.6/04 e del relativo regolamento di esecuzione Reg R.E-R 20/04. In deroga a tale previsione il Dirigente competente può disporre:

- a. l'acquisizione al patrimonio dell'Unione dei prodotti non alimentari;
- b. la devoluzione in beneficenza, previa acquisizione del parere igienico – sanitario dal Servizio

Igiene degli alimenti dell'Azienda AUSL, a strutture appartenenti al Comune o ad Enti ed associazioni senza fini di lucro regolarmente iscritti all'albo delle libere forme associative del Comune dei prodotti alimentari non deperibili e per i quali non si sia attivata la speciale procedura di cui all'art.2, comma 2, del citato Reg R.E-R 20/04. In tal caso, l'atto con cui viene disposta la devoluzione individua le modalità più idonee, economiche ed efficienti per la consegna della merce all'ente/associazione individuata.

Il produttore agricolo o la persona giuridica non iscritti al registro imprese della CCIAA che, nell'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante ai sensi della L.59/1963, pongano in vendita prodotti non ottenuti direttamente dall'impresa agricola gestita o dai fondi degli agricoltori associati, sono soggetti alla sanzione pecuniaria prevista dall'art.29 co.1² del D.lgs 114/1998 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione ed al sequestro delle attrezzature e della merce secondo quanto previsto dal presente articolo.

Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente articolo sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 € a 3.098,00 €:

- a. esercitare l'attività di vendita in forma itinerante nelle aree non consentite della delibera consigliare;
- b. di porre la merce a contatto con il terreno o di esporla avvalendosi di banchi o altre attrezzature poste al suolo (art.43 co.1 lett.a);
- c. di sostare nello stesso luogo oltre il tempo strettamente necessario a servire il consumatore (art.43 co.1 lett.b);
- d. utilizzare, nell'arco della stessa giornata, lo stesso luogo per l'effettuazione delle vendite (art.43 co.1 lett.c);
- e. l'utilizzo di mezzi audiovisivi e/o di strumenti di amplificazione per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita (art.43 co. 7);
- f. vendere tramite estrazione a sorte o con pacchi a sorpresa (art.43 co.8);
- g. vendere latte, carne o pesce o prodotti per la cui conservazione sia necessario utilizzare forniture di corrente o generatori.

Le seguenti violazioni sono punite con le sanzioni previste dall'art. 22 co. 3 del D.lgs.114/98 e cioè con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,00 € a 3.098,00 €:

- a. non rispettare gli orari per l'esercizio dell'attività di vendita previsti dall'art.11 co.2 del D.lgs 114/1998 qualora l'orario di vendita non sia specificamente indicato nell'autorizzazione o appositamente stabilito con ordinanza del Sindaco.

Le seguenti violazioni, commesse nell'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante, sono

² L'art.29 co.1 del D.lgs 114/1998 prevede: "Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce."

punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 75,00 € a 450,00 €:

- a. vendere prodotti non appartenenti alle merceologie indicate nell'autorizzazione all'occupazione di suolo nel caso concessione di deroga al commercio itinerante di cui al precedente art.41 co.2;
- b. non esibire l'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza quando l'attività di vendita itinerante è esercitata ai sensi del D.lgs 114/1998 (art.3 co.4);
- c. non esibire l'autorizzazione amministrativa per l'attività di vendita esercitata dai produttori agricoli ai sensi della L.59/1963 in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, quando l'attività di vendita itinerante è esercitata da produttori agricoli non iscritti al registro imprese della CCIAA (art.43 co.4);
- d. non esibire la comunicazione prevista dall'art. 4 dello stesso D.lgs 228/2001, efficace ai sensi di legge in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza quando l'attività di vendita itinerante è svolta da imprenditori agricoli iscritti ai sensi del D.lgs 228/2001 e successive modificazioni (art.43 co.4);
- e. non lasciare pulito il posteggio occupato e non effettuare la raccolta differenziata (art.43 co.5);
- f. utilizzare generatori di corrente (art.43 co.12);
- g. non indicare in modo chiaro e ben leggibile i prezzi di vendita al pubblico, anche per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, da parte degli imprenditori agricoli e dei produttori agricoli (art. 43 co. 10).

Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

In caso di particolare gravità o di recidiva, secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 del presente Regolamento possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni.

Art. 49: Occupazioni per esposizione di merci.

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
2. I generi alimentari possono essere collocati al suolo ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso e ad una distanza di almeno 2m dalla carreggiata stradale.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio. Durante le manifestazioni organizzate o

patrocinate dal Comune all'interno del centro storico è consentito agli esercenti l'esposizione della merce davanti alle proprie vetrine, in misura da concordare con gli organizzatori.

4. L'obbligo dell'esposizione dei prezzi si estende anche ai produttori agricoli con le modalità previste dal D.lgs 114/98.
5. Chi viola le disposizioni di cui al precedente comma 1 è soggetto alle sanzioni amministrative previste nei vigenti Regolamenti e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
6. Fatto salvo quanto disposto dai vigenti Regolamenti, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €25,00 a €150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
7. Chi viola le disposizioni del comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa di €200,00.

Art.50: Vendita di bevande alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro

1. Al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, l'incolumità pubblica e l'igiene del suolo nelle ore notturne (dalle ore 22.00 alle 7.00 del giorno successivo) è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione poste in contenitori di vetro da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare.
2. È altresì vietato l'abbandono per strada di bottiglie e altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili nelle vicinanze degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare e relativi spazi. I gestori sono tenuti, nell'adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti.
3. I gestori degli esercizi sopra citati sono tenuti, entro un'ora dalla chiusura dei medesimi, ad asportare i residui di consumazioni dal suolo pubblico nel raggio di venti metri dalla soglia o dal perimetro delle pertinenze.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €80 a €500.
5. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, comma 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €50 a €500.

Art. 51: Attività di somministrazione di alimenti o bevande all'esterno di pubblico esercizio.

1. L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, igienico-sanitarie e del regolamento dei pubblici esercizi, e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione integrativa.
2. Qualora l'attività di cui al comma 1 sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì,

l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto del Regolamento COSAP/TOSAP.

3. Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente nell'autorizzazione di cui al comma 1.
4. Ai pubblici esercizi, insediati sulle aree pubbliche o verdi, è vietata la vendita per asporto delle bottiglie in vetro.
5. Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €75,00 a €450,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
6. Ai fini dell'applicazione della normativa inerente la tutela della salute dei non fumatori, giusto art.51 della legge 16.01.2003 n.3, si precisa che i locali aperti al pubblico in cui non si applica il divieto di fumo sono gli spazi aperti (coperti o scoperti) quali portici e gallerie pedonali, logge, balconi, terrazze, pergolati, tettoie, verande, purché stabilmente aperti su due lati verso i fronti esterni dell'edificio”.
7. (La definizione di detti spazi è quella stabilita dalla Assemblea Legislativa Regionale “Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art.16 comma 2 lettera c L.R. 20/2000 art.6, comma 4, e art.23, comma 3, L.R.31/2002)” oggetto n.5266 del 04.02.2010)

Art. 52: Targhetta dell'amministratore di condominio.

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone e edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.
4. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

TITOLO 7: VARIE

Art. 53: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario

effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.

2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
4. La violazione di cui al comma 3 comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €90,00.

Art. 54: Accattonaggio.

1. È vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti.

L'accattonaggio non è consentito nei luoghi del territorio comunale di seguito indicati:

- presso le intersezioni stradali;
- all'interno e in prossimità dei mercati;
- davanti ed in prossimità di luoghi di culto e cimitero;
- davanti o in prossimità degli ingressi degli esercizi commerciali;
- davanti o in prossimità di uffici pubblici, istituti bancari e uffici postali.

La violazione del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di €100,00 e la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della legge 24.11.1981, n. 689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata legge.

Art. 55: Artisti di strada.

1. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 25 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.
2. L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dai vigenti Regolamenti.

Art. 56: Divieto di campeggio libero.

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
2. Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.
3. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
4. Chiunque non ottemperi a quanto sopra indicato soggiace alla sanzione amministrativa da €75,00 a €450,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia.

Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 57: Bagni - Salvaguardia della flora regionale.

1. È disposto il divieto di balneazione nei fiumi, torrenti, bacini e canali d'irrigazione, salvo apposita ordinanza del Sindaco.
2. È vietato il transito ai mezzi motorizzati su sentieri, mulattiere, piste forestali, pascoli, argini ed alvei dei corsi d'acqua ad eccezione dei mezzi delle forze di Polizia e di soccorso e degli enti gestori quali Aipo, Consorzio di Burana ecc...
3. È inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo di sospendere immediatamente l'attività.

Art. 58: Contrassegni del Comune o dell'Unione.

1. È vietato usare lo stemma del Comune o dell'Unione, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di

qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 8: SANZIONI

Art. 59: Sanzioni amministrative.

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L.24/11/1981 n.689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e\oun comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.
5. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito di presentarsi entro il termine stabilito nell'invito medesimo, all'ufficio di polizia municipale per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100,00 a €450,00

TITOLO 9: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60: Abrogazioni di norme.

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana approvato in precedenza e le ordinanze in contrasto con il presente regolamento e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

Art. 61: Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore dopo 60 giorni dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

Art. 62: Norma finale.

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.

ALLEGATO "A"

ALL'ARTICOLO 5 BIS DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. n. 14/2017 convertito, con modificazioni, in Legge n. 48/2017, si individuano le aree urbane alle quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo stesso e dell'art. 5 bis del presente Regolamento.

COMUNE DI BASTIGLIA:

- tutte le aree adibite a verde pubblico, nonché le loro aree circostanti entro 300 metri;
- tutti i Presidi sanitari nonché le loro aree circostanti entro 300 metri;
- tutte le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli e le loro pertinenze entro 300 metri;
- le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze, entro 300 metri;
- l'area impianti sportivi ad uso delle scuole e le sue pertinenze nell'area del circolo Arci;
- le aree immediatamente limitrofe al museo della civiltà contadina.

COMUNE DI BOMPORTO:

- tutte le aree adibite a verde pubblico, nonché le loro aree circostanti entro 300 metri;
- tutti i Presidi sanitari nonché le loro aree circostanti entro 300 metri;
- tutte le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli e le loro pertinenze entro 300 metri;
- le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze, entro 300 metri;
- l'area impianti sportivi ad uso delle scuole e le sue pertinenze del centro sportivo di Sorbara;
- l'area impianti sportivi ad uso delle scuole e le sue pertinenze del Centro sportivo di Solara
- l'area impianti sportivi ad uso delle scuole e le sue pertinenze del Centro sportivo di Bomporto
- Biblioteca comunale;

COMUNE DI NONANTOLA:

- tutte le aree adibite a verde pubblico, nonché le loro aree circostanti entro 300 metri;
- tutti i Presidi sanitari nonché le loro aree circostanti entro 300 metri;
- tutte le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli e le loro pertinenze entro 300 metri;
- le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze, entro 300

metri;

- Piazze Aldo Moro relativamente alla presenza del museo di Nonantola,
- l'area limitrofa alla scuola di musica;
- l'area limitrofa alla discoteca "Vox";
- l'area limitrofa al complesso abbaziale.

COMUNE DI RAVARINO:

- tutte le aree adibite a verde pubblico, nonché le loro aree circostanti entro 300 metri;
- tutti i Presidi sanitari nonché le loro aree circostanti entro 300 metri;
- tutte le aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli e le loro pertinenze entro 300 metri;
- le aree adiacenti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze, entro 300 metri;
- l'area impianti sportivi ad uso delle scuole e le sue pertinenze nell'area del Circolo arcisuisp e le sue pertinenze.;
- Biblioteca comunale.

A norma dell'art.9, commi 1 e 2 del D.L 14/2017 citato, chiunque ponga in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione degli spazi sopra indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €100 a €300. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Il provvedimento di allontanamento di cui al comma precedente è disposto altresì nei confronti di chi – nelle aree sopra indicate - commette le violazioni previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'art. 29 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 114, nonché dall'art.7, comma 15-bis, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30/4/1992, n. 285



**POLIZIA LOCALE UNIONE COMUNI DEL
SORBARA**

NUMERO VERDE 800.277.911 oppure 337.1343908

Presidio di Bomporto, Bastiglia e Ravarino

Piazza Matteotti 34, Bomporto

E-mail: poliziamunicipale@unionedelsorbara.mo.it

Presidio di Nonantola

Via Roma 41, Nonantola

E-mail: polizia.municipale@comune.nonantola.mo.it

Servizio Centrale Amministrativo

Via Roma 41, Nonantola

E-mail: verbali@unionedelsorbara.mo.it

infortunistica@unionedelsorbara.mo.it